



seduta del
19/02/2018
delibera
158

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 178 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/ARS Oggetto: Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di  
0 NC Inizio Attività degli stabilimenti del settore  
alimentare primario e post primario

Prot. Segr.  
210

Lunedì 19 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.  
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. Di stabilire le procedure per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte degli stabilimenti di cui all'oggetto, così come riportate negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che la tariffa da versare alla tesoreria dell'ASUR per gli oneri legati con la procedura di aggiornamento del sistema informativo è di € 20,00;
3. Di revocare i seguenti atti regionali:
  - a. Delibera Giunta Regionale del 26/11/07, n.1367;
  - b. Delibera Giunta Regionale del 15/09/08, n.1194;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n.852
- Delibera Giunta Regionale del 26 novembre 2007, n.1367
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112
- Legge 6 agosto 2008, n.133
- DDPF VSA del 18 settembre 2008, n.181
- Delibera Giunta Regionale del 15 settembre 2008, n.1194
- DDPF VSA del 19 novembre 2009, n.200
- Delibera della Giunta Regione Marche del 28 dicembre 2009, n.2232
- DDPF VSA del 27 gennaio 2010, n.13
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160
- Legge regionale 29 aprile 2011, n.7
- DDPF VSA del 25 novembre 2013, n.156
- DDPF VSA del 15 settembre 2015, n.115
- Delibera Giunta Regionale del 19 ottobre 2015, n.880
- Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.126
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222
- l'Accordo Stato-Regioni del 4 maggio 2017, Repertorio atti n.46/CU
- Accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2017, Repertorio atti n.77/CU

**Motivazione**

Il Regolamento CE n.852/2004 stabilisce, all'articolo 6, l'obbligo di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento, per gli operatori del settore alimentare tramite la notifica all'Autorità Competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Con la Delibera di Giunta Regionale n.1367 del 26/11/07 concernente le modalità di registrazione degli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni associate ai sensi del Reg. CE 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari e con la DGRM n.2232 del 28 dicembre 2009 di approvazione delle nuove linee guida applicative del Regolamento n.852/2004 CE e il Decreto del Dirigente della PF VSA del 27 gennaio 2010, n.13, concernente la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare post primario ai sensi dello stesso Regolamento, sono state approvate le modalità di registrazione degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario e la modulistica unica regionale che l'operatore del settore alimentare deve utilizzare per la presentazione della notifica ai fini della registrazione dell'attività.

Con la Delibera di Giunta Regionale n.1367 del 26/11/07 concernente la registrazione delle tabaccherie munite di tabella speciale ai sensi dell'art. 6 del Reg. 852/04 sono stati acquisiti dalla Federazione Nazionale Tabaccai gli elenchi in formato elettronico delle tabaccherie munite di tabella speciale presenti nel territorio regionale per la loro registrazione d'ufficio, con contestuale inserimento nel Sistema Informativo Veterinaria Alimenti, ed è stato stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2009, l'avvio di nuove attività di cui trattasi dovrà



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seguire le procedure per la registrazione delle imprese alimentari definite a livello regionale, tramite la compilazione del modello allegato alla suddetta delibera.

I Decreti del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.181 e n.200, rispettivamente del 18/09/2008 e del 19/11/2009, sulla applicazione della delibera di giunta n.1367/07 alla produzione primaria sia del settore alimentare che di quello dei mangimi, hanno reso possibile la registrazione automatica in SIVA delle aziende presenti negli elenchi in possesso di altri enti.

L'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 ha stabilito, all'art.2, che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

La Regione Marche con la L.R. n.7/11 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011", ha approvato le modalità di funzionamento del Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, di cui al comma 3 dell'art.1.

In una riunione del suddetto Tavolo sono stati individuati i procedimenti di competenza della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare che in base al nuovo contesto normativo devono seguire l'iter previsto dal DPR 160/2010, e tra questi vi rientra la notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE n.852/04.

Il Tavolo ha disposto che il Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 27 gennaio 2010, n.13, deve essere modificato per adeguarlo alla succitata normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

È stato quindi emanato Il DDPF del 25 novembre 2013, n.156 con il quale si è stabilito che per l'avvio di un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, l'operatore del settore alimentare deve presentare, esclusivamente per via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale ha sede lo stabilimento per cui chiede la registrazione, una notifica in carta semplice redatta sul Modello Unico Regionale di Notifica di Inizio Attività.

Successivamente con il Decreto del Dirigente della PF del 15 settembre 2015, n.115 è stata apportata una modifica al DDPF 156/2013 riguardante la registrazione dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari, in particolare per quelli che svolgono attività per conto terzi.

Il Piano Regionale Integrato per i controlli in Sicurezza Alimentare per il periodo 2015-2018, approvato con DGRM n.880/2015, prevede al capitolo 3, paragrafo 1 (registrazione stabilimenti del settore alimentare), di estendere le nuove modalità di registrazione anche alla produzione primaria e più in generale di provvedere alla revisione della DGRM n.1367/2007, con l'obiettivo di snellire la procedura di registrazione.

L'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stabilisce che le amministrazioni statali «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare e che i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali».

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definito i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017, Repertorio atti n. 46/CU, sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Tale accordo è stato recepito nell'ordinamento regionale con la DGRM del 20 giugno 2017, n.634.

Con il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 6 luglio 2017, Repertorio atti n. 77/CU, si è provveduto ad integrare, su proposta delle regioni, il precedente accordo al fine di estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare soggetti a registrazione. Tale accordo è stato recepito nell'ordinamento regionale con la DGRM del 24 luglio 2017, n.842.

Il mutato quadro legislativo rende necessario rivedere le disposizioni regionali e la modulistica in materia registrazione delle imprese alimentari ed revocare le due precedenti DGRM n.1367/2007 e n.1194/2008.

**Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto avente per oggetto "*Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario*".

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Guglielmo Di Aurizio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE  
Paolo Pierucci

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRETTORE DELL'ARS  
Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO A**

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" individua le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. In allegato allo stesso Decreto vengono individuate, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione di regimi e i riferimenti normativi.

Precedentemente era stato emanato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.126, "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha regolamentato la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che lo Stato, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n.124 del 2015, nonché della documentazione da allegare.

Con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio atti n.46/CU del 4 maggio 2017), sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica.

Tra i moduli approvati sono presenti la scheda anagrafica che è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo e la notifica sanitaria ai fini della registrazione che riguarda tutti gli operatori del settore alimentare. Quest'ultimo è stato poi modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2017, n.77, con un nuovo elenco delle tipologie di attività congruente con i criteri della Master List ai fini del corretto inserimento delle imprese alimentari nella relativa banca dati.

Gli accordi n. 46/CU e 77/CU sono stati rispettivamente recepiti nell'ordinamento regionale con la DGRM del 20 giugno 2017, n.634 e con la DGRM del 24 luglio 2017, 842.

Alla luce di quanto sopra si vogliono fornire indicazioni per adeguare la gestione delle NIA sanitarie al nuovo contesto normativo.

**1. OBBLIGO DI "REGISTRAZIONE"**

Sono soggetti a registrazione con le modalità previste al successivo punto 2 "Procedura di registrazione":

- a) Tutti gli stabilimenti del settore alimentare che, ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004, eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita per i quali non è richiesto il riconoscimento ai sensi del regolamento suddetto e del Regolamento (CE) n.853/2004.
- b) Le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il Regolamento (CE) n.853/2004:



9 FEB. 2018

delibera  
158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 10.000 capi (7000 di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e 3000 lagomorfi all'anno), da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni (barrare la casella "Alimenti di origine animale" e la voce "Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole");
- la vendita di piccoli quantitativi di carni di pollame o lagomorfi o piccola selvaggina allevata, macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 500 capi/anno, al consumatore finale (barrare la casella "Altro" specificando "fornitura al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di pollame/lagomorfi/piccola selvaggina allevata macellati nell'azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi");
- c) L'attività di compravendita effettuata da parte di intermediari (con o senza sede di stoccaggio e/o trasporto di alimenti, senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi).

Gli stabilimenti e le attività di cui ai punti precedenti che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di allevamenti di animali, alimenti, bevande, **non sono soggette a nuova registrazione.**

Ai fini dell'anagrafe delle registrazioni i Servizi Territoriali sono tenuti ad implementare la relativa banca dati.

#### PRODUZIONE PRIMARIA

Il Regolamento CE 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

- Produzione primaria: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (Reg. 178/2002, art. 3, punto 17).
- Prodotto primario: "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca" (Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).

È necessario definire, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E. nel documento guida relativo al Regolamento CE 852/2004, l'ambito di applicazione di quest'ultimo nel contesto della produzione primaria, tanto per i prodotti vegetali che per quelli di origine animale.

Il Regolamento CE 852/2004, si applica alla:

1. Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, che, tuttavia, non alterino sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.
2. Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Produzione ed allevamento di lumache e rane in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
4. Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria.
5. La produzione e la raccolta delle uova nell'allevamento di produzione escluso il confezionamento.
6. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
7. Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione.
8. La produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione.
9. Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
10. La raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici, prodotti della caccia, ecc. ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Come sopra specificato le aziende di produzione primaria registrate/notificate ai sensi di precedenti normative non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione e possono, ai sensi dei nuovi regolamenti, svolgere la loro attività senza ulteriori obblighi.

Si ricorda che tutte le attività di produzione primaria, non destinate all'autoconsumo e non già registrate in altri elenchi, di cui all'elenco del nuovo modello di SCIA per notifica sanitaria (caccia, pesca - imbarcazioni, MBV-imbarcazioni, vendita diretta di latte crudo-uova-miele presso l'allevamento, raccolta di funghi e tartufi, di vegetali spontanei, coltivazioni permanenti/non permanenti ad uso alimentare umano), sono soggette a comunicazione di inizio di attività ai fini della registrazione secondo le modalità previste al successivo punto 2.

#### Specificità di settore

- Aziende agricole di produzione primaria

Le aziende già in possesso di registrazione rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti non sono soggette a nuova notifica. Infatti per tali aziende gli obblighi previsti dall'art.6 punto 2 del Reg. CE 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati.

Le aziende di nuovo insediamento devono presentare notifica ai sensi del presente provvedimento attraverso il SUAP utilizzando il modello "Notifica ai fini della registrazione", barrando la voce "Altro" con la specifica della tipologia/e di allevamento che si vuole attivare. Il Servizio Veterinario competente che acquisisce la notifica dal SUAP provvederà alla registrazione del nuovo insediamento nella relativa banca dati, previa assegnazione del codice aziendale. L'avvenuta registrazione dell'allevamento viene trasmesso al SUAP per il seguito di competenza. L'avvio dell'attività di vendita diretta di prodotti primari (come uova e latte crudo) è soggetta a SCIA per notifica sanitaria. Le

LA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aziende di nuovo insediamento possono presentare la SCIA per notifica sanitaria per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA); la presentazione della notifica attraverso i CAA non prevede alcun versamento a favore dell'ASUR.

Nel caso delle stalle di sosta la SCIA per notifica sanitaria deve contenere la richiesta per l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 320/1954. In tal caso l'OSA non potrà iniziare l'attività fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 320/1954, che verrà comunicato dal SUAP.

L'obbligo di presentazione della SCIA per notifica sanitaria si considera assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle AV (esempio: SIAR Sistema Informativo Agricolo Regionale); l'avvio di una nuova azienda comporta la presentazione del modello di SCIA per notifica sanitaria barrando la/e pertinente/i voce/i della sezione "produzione primaria". Le aziende di nuovo insediamento possono presentare la SCIA per notifica sanitaria per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA); la presentazione della notifica attraverso i CAA non prevede alcun versamento a favore dell'ASUR.

- Acquacoltura

Per le aziende di acquacoltura vale quanto sopra indicato per le aziende di allevamento animali. Alla SCIA va allegato il modello specifico per la richiesta di registrazione/autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 148/2008, previsto dal DDPF del 5 febbraio 2013, n.18. In tal caso l'OSA non potrà iniziare l'attività fino al rilascio di registrazione/autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 148/2008, previsto dal DDPF del 5 febbraio 2013, n.18, che verrà comunicato dal SUAP.

- Apicoltura

Come stabilito nel DDPF n.169 del 10 dicembre 2012, concernente le "linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale degli operatori del settore apistico ed in particolare dei laboratori di smielatura che rientrano nell'ambito della produzione primaria di cui al regolamento (CE) n.852/2004", tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura devono essere considerate produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura (laboratori di smielatura aziendali).

Le aziende di nuova costituzione sono soggette a SCIA per notifica sanitaria come vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore, mentre le aziende già registrate in BDN non devono presentare ulteriore segnalazione. Il Servizio Veterinario competente provvederà all'inserimento della nuova azienda nella relativa banca dati comunicandolo al SUAP.

Gli stabilimenti che effettuano la produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare finalizzate alla vendita al dettaglio e/o all'ingrosso senza limiti territoriali e quantitativi sono soggette a SCIA per notifica sanitaria barrando la voce "prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione" di cui alla sezione "Alimenti di origine animale - registrazione per la produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)".

- Attività di raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici e attività di caccia

Sono soggette a SCIA per notifica sanitaria esclusivamente le attività che prevedono il conferimento del prodotto agli stabilimenti di vendita all'ingrosso e di trasformazione.

Riguardo alle attività di caccia, la DGRM del 10 aprile 2017, n.344, sulla commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta, prevede la registrazione dei soggetti autorizzati al prelievo che intendono commercializzare le carni degli animali abbattuti e dei centri di sosta che riforniscono i centri di lavorazione della selvaggina; la registrazione deve quindi avvenire tramite la presentazione di una SCIA per notifica sanitaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Imbarcazioni

Le nuove imbarcazioni da pesca, comprese quelle per la raccolta di molluschi bivalvi vivi, sono soggette a SCIA per notifica sanitaria.

- Distributori automatici latte crudo

L'installazione dei distributori automatici è soggetto a SCIA per notifica sanitaria barrando l'apposita casella della sezione "Distributori" presente nel modello di SCIA per notifica sanitaria.

Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. CE 852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).

Si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa (art.2 punto 3) che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini.

-----

Si ricorda che sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e quindi all'obbligo di notifica, nonché dall'obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:

- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all'attività principale.

L'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.

In ogni caso, il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l'obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);

## PRODUZIONE POST PRIMARIA

### Ambiti particolari

- Tabaccherie e altre attività che effettuano la vendita di alimenti confezionati non deperibili che non necessitano di particolari condizione di conservazione e che non costituisce attività prevalente (quali esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, EDICOLE, ecc.).

Le attività rientranti in tale categoria sono soggette a SCIA per notifica sanitaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti di tipo gestionale si ritiene sufficiente il soddisfacimento degli obblighi relativi alla rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/2002, attraverso il mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei

LA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato e la conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base. Dal punto di vista igienico-sanitario, considerata la tipologia di prodotti venduti (alimenti confezionati non deperibili), può non essere presente il gabinetto.

• Distributori automatici

Fatto salvo quanto già detto sui distributori di latte crudo, l'impresa che fornisce alimenti esclusivamente tramite distributori automatici in apposito locale ad esso adibito è soggetta a SCIA per notifica sanitaria. I requisiti da rispettare sono quelli previsti dal Reg. n.852/2004, Allegato II, Cap. III.

La vendita di alimenti tramite distributori automatici posti in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è soggetta a SCIA per notifica sanitaria al momento dell'avvio dell'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici, ai sensi dell'art.34, c.1 del R.R. n.1/2015. Le successive attivazioni, trasferimenti di sede e dismissioni di distributori automatici sono comunicate con cadenza semestrale alle competenti AV per il tramite del SUAP.

Analogamente le fontane pubbliche/casette d'acqua che forniscono acqua potabile con caratteristiche modificate (filtrazione, aggiunta di CO<sub>2</sub> ecc.) sono soggette a SCIA per notifica sanitaria, considerato che l'attività è assimilabile ad una distribuzione automatica di alimenti e bevande in apposito locale.

Si ricorda che tali strutture devono rispettare quanto previsto dal DDPF VSA n.86 del 10 maggio 2010 di integrazione al DDPF VSA n.178/2003 concernente "linee guida relative al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano in attuazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 e successive modifiche e integrazioni".

• Attività di preparazione di alimenti nella cucina dell'abitazione (Home food)

L'attività è soggetta a SCIA per notifica sanitaria. Gli obblighi per gli OSA interessati vanno ricercati, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 178/2002 (in particolare gli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 ove pertinente), nel regolamento (CE) n. 852/2004 (in particolare gli articoli 4, 5 e 6 e tutti i capitoli applicabili dell'allegato II, con l'esclusione dei Capitoli I e II), nel regolamento (CE) n. 2073/2005 e nel regolamento (CE) n. 1169/2011. In merito al Reg. 2073/2005 è possibile applicare le norme di flessibilità ivi previste. A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni sui requisiti igienico-sanitari minimi che devono possedere i locali destinati a tale attività:

la disponibilità di una cucina, distinta da quella ad uso privato o, in alternativa, di un unico locale cucina di adeguate dimensioni ma fisicamente separato dagli altri locali dell'abitazione, in buono stato di igiene e manutenzione dotata di:

- idonee superfici di lavoro facili da pulire e disinfettare, in materiale liscio, resistenti alla corrosione e non tossici, esclusivamente dedicate;
- almeno un lavello con disponibilità di acqua calda e fredda e con rubinetto a comando non manuale;
- impianti di conservazione a temperatura controllata dotati di termometro, se necessari nel ciclo produttivo, in rapporto ai volumi di produzione, esclusivamente dedicati.
- spazi di deposito per materie prime, imballaggi, prodotti finiti separati da quelli ad uso casalingo;
- un servizio igienico (che può essere anche quello familiare) con i requisiti di cui all'allegato II, capitolo I Reg. CE 852/2004;
- uno spazio adeguato per conservare in corrette condizioni igieniche gli abiti da lavoro del personale;
- utilizzo di materiali ed oggetti idonei a venire a contatto con gli alimenti esclusivamente dedicati;
- presenza di un adeguato piano di autocontrollo;

✶

ef



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- o adeguata formazione degli operatori per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti preparati;
- o le preparazioni devono essere commercializzate preconfezionate ed etichettate;
- o deve essere garantita la rintracciabilità.

Il locale cucina deve rispettare i requisiti di cui all'Allegato 2, capitolo III, del Regolamento CE 852/2004 e, per quanto applicabili, i requisiti di cui all'art. 28 del DPR 327/1980. In caso di cucina unica le operazioni di preparazione degli alimenti destinati ad essere commercializzati vanno temporizzate rispetto all'utilizzo della cucina per uso privato; tra le due tipologie di utilizzo vanno eseguite adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dettagliate nel piano di autocontrollo.

- Attività di somministrazione presso abitazione privata (Home restaurant)

L'attività è soggetta a SCIA per notifica sanitaria. I requisiti igienico-sanitari sono quelli indicati per l'Home Food a parte quelli relativi al confezionamento. Analogamente a quanto previsto nei ristoranti nel menù vanno riportate le opportune indicazioni per la tutela dei soggetti allergici.

I requisiti sopra elencati per l'home food e l'home restaurant verranno rivisti nel caso in cui dovessero uscire atti di regolamentazione delle attività in parola a valenza nazionale.

- Attività a carattere temporaneo

Sono soggette a SCIA per notifica sanitaria le attività a carattere temporaneo (es: Centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc.) in cui vengono svolte attività di preparazione/somministrazione/vendita di alimenti.

Si ricorda che tali strutture devono rispettare i requisiti di cui al Cap. III dell'allegato II del reg. CE 852/2004 e, per quanto applicabili, quelli previsti dall'OM del 3 aprile 2002.

- Trasporto

Sono soggette a SCIA per notifica sanitaria solo le imprese di trasporto per conto terzi, comprese quelle che effettuano il noleggio di automezzi per il trasporto non associato ad attività di stoccaggio; gli automezzi in possesso dell'impresa ed utilizzati per l'attività andranno indicati nel piano di autocontrollo. Non vanno più registrati singolarmente i mezzi come le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse, veicoli per il trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti, veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e al trasporto dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'OSA titolare di attività di trasporto presenta la SCIA per notifica sanitaria presso il Comune dove ha la sede legale.

Non sono dunque tenute a notificare l'attività di trasporto le imprese che effettuano trasporto dei propri prodotti alimentari nel contesto di altre attività alimentari già registrate (compresi i produttori primari) e/o riconosciute in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell'attività dell'impresa, per cui i relativi mezzi di trasporto vanno indicati nel piano di autocontrollo.

- Cessione di alimenti di origine animale tra imprese del commercio al dettaglio

La fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotti riferiti ad un valore quantitativo non superiore al 40% dei prodotti lavorati/anno (anno solare), di cui al DDPF n.92 del 26 maggio 2017 è soggetta a SCIA per notifica sanitaria barrando, nel modello "Notifica ai fini della registrazione" la voce "Altro" con la specifica "Cessione di alimenti di origine

LA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

animale tra imprese del commercio al dettaglio - DDPF 92/2017"; ai sensi del D. Lgs. 222/2016 il fac-simile di autocertificazione non va più allegato.

**Esclusioni**

Sono escluse dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione le seguenti attività:

- L'attività di B & B non risulta assoggettabile alle norme igienico sanitarie che regolano le attività di impresa turistica (quali alberghi, affittacamere...) o di produzione o somministrazione pasti, in quanto l'attività è dalla legge sostanzialmente qualificata a conduzione familiare ed i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme in oggetto sono quelli previsti per l'uso abitativo;
- Offerta gratuita di alimenti e bevande nell'ambito di promozione di prodotti alimentari e/o dimostrazione di attrezzature per la loro preparazione;
- I centri per disabili che in genere svolgono limitata attività di preparazione di alimenti a scopo terapeutico/riabilitativo;
- I corsi di cucina;
- Le feste scolastiche, le feste parrocchiali e le vendite di beneficenza gestite da volontari, per le quali i prodotti alimentari sono preparati e somministrati o venduti a titolo occasionale e su scala ridotta in ambienti ad accesso riservato;
- I soggiorni/centri estivi e i campi scout nei quali l'attività di preparazione e somministrazione è autogestita dai gruppi ospiti e dai loro accompagnatori, ad eccezione di quelli dove l'attività di preparazione e somministrazione è svolta direttamente e continuativamente, cioè per tutti i gruppi ospiti, da personale della ditta proprietaria/gestore della struttura;
- Le farmacie, essendo in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, dell'autorizzazione sanitaria di cui al punto 2 delle presenti linee guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della Registrazione. Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASUR, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico ai competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione.

**2. PROCEDURA DI "REGISTRAZIONE"**

Ai sensi della normativa vigente la registrazione avviene a seguito di presentazione della notifica sanitaria nell'ambito del procedimento della SCIA definito dalla normativa vigente, attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla regolamentazione comunitaria in relazione all'attività svolta.

Il procedimento fa capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e viene gestito in modalità telematica; il SUAP è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché subingresso, cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione (Scheda anagrafica, SCIA, Notifica ai fini della registrazione e planimetria quotata dei locali, quest'ultima nei casi previsti) alla ACL dell'ASUR competente, la quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

L'ACL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati. La registrazione non è soggetta a rinnovo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente tramite SUAP.

La modulistica della SCIA per notifica sanitaria è scaricabile dal portale della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche [www.veterinariaalimenti.marche.it](http://www.veterinariaalimenti.marche.it).

**2.1.a Adempimenti dell'operatore del settore alimentare.**

Ogni operatore del settore alimentare che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto di cui al precedente punto 1, notifica ciascun stabilimento/struttura/veicolo posto sotto il proprio controllo tramite la presentazione, nell'ambito del procedimento della SCIA di cui al D. Lgs. 222/2016 e successivi atti applicativi, della SCIA per notifica sanitaria:

- Al SUAP del Comune dove ha sede operativa l'attività per le attività svolte in sede fissa;
- Al SUAP del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività per quelle con sede non fissa (ambulanti, distributori automatici, ecc.), come previsto dall'art.6, comma 3, del Regolamento regionale n.8 del 4 dicembre 2015; ciò consente di svolgere l'attività negli altri comuni del territorio regionale/nazionale;
- Al SUAP del Comune nel quale l'operatore che effettua trasporto per conto terzi ha la sede legale.

L'operatore del settore alimentare già registrato, che intende apportare modifiche alla tipologia di attività deve presentare al SUAP competente, secondo le modalità suddette, una SCIA per notifica sanitaria barrando l'apposita casella. Analoga procedura va seguita in caso di subingresso e di cessazione o sospensione temporanea dell'attività.

Per gli oneri legati alle procedure di inserimento in banca dati riguardanti l'avvio dell'attività, le modifiche della tipologia di attività e il subingresso, l'operatore è tenuto a versare alla tesoreria dell'ASUR la tariffa di 20€, IVA inclusa. Le modifiche relative al rappresentante legale, la cessazione e la sospensione temporanea dell'attività sono soggette, ai sensi del D. Lgs. 222/2016, a semplice comunicazione, utilizzando lo specifico modello allegato al presente atto e, come tali, non sono subordinate al versamento della suddetta tariffa.

Al fine di mantenere efficiente l'archivio delle attività registrate presso le ACL, qualora il Servizio competente evidenzi, nel corso delle attività di controllo ufficiale, situazioni per le quali l'OSA non abbia provveduto a comunicare la chiusura di una attività, provvede ad informare tempestivamente il SUAP e aggiorna d'ufficio l'archivio.

**2.1.b Adempimenti dell'ACL**

L'ACL procede all'inserimento/aggiornamento dell'anagrafe registrando l'attività notificata. Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente tramite SUAP.

**2.1.c Anagrafe delle "Registrazioni"**

Le ACL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli operatori del settore alimentare registrati, nonché le attività del controllo ufficiale eseguite e i relativi esiti, provvedendo all'inserimento delle informazioni nel Sistema Informativo.

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato (Modello A)**

<p>All'ASL di _____</p> <p>Tramite il SUAP del Comune di _____</p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p>_____</p> <p><i>PEC / Posta elettronica</i></p> <p>_____</p>	<p><i>Compilato a cura del SUAP:</i></p> <p>Pratica _____</p> <p>del _____</p> <p>Protocollo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)</p>
--	---

**NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE**  
(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

**RELATIVA A:**

- Avvio dell'attività (Riquadro 1)
- Subingresso (Riquadro 2)
- Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3)
- Cessazione o sospensione temporanea dell'attività (Riquadro 4)

**1 – AVVIO DELL'ATTIVITA'**

**1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO** *(Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti)*

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale | |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_|

NOTIFICA l'avvio dell'attività:

- in sede fissa
- senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e attrezzature





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con sede in \_\_\_\_\_ prov. |\_\_|\_\_| località \_\_\_\_\_  
C.A.P. |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| Stato \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono fisso / cell. \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_  
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica \_\_\_\_\_

**1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (N.B.: *spuntare tutte le voci pertinenti*)**

**Produzione primaria** (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

- Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
- Pesca - Imbarcazioni da pesca
- Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
- Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione
- Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
- Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore
- Raccolta di funghi e tartufi
- Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
- Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
- Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

**Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:**

- Conserve e semiconserve vegetali (II<sup>a</sup> gamma)
- Vegetali congelati e surgelati (III<sup>a</sup> gamma)
- Prodotti pronti all'uso o "fresh cut" (IV<sup>a</sup> gamma)
- Ortofrutticoli precotti (V<sup>a</sup> gamma)
- Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie
- Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
- Olio
- Grassi vegetali
- Vini e mosti
- Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)
- Sidro e altri vini a base di frutta
- Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate
- Molitura del frumento ed altri cereali
- Lavorazione del riso
- Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
- Amidi e prodotti amidacei
- Zucchero
- Caffè
- Tè ed altri preparati per infusi
- Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (*home food*)

**Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:**

- Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili
- Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
- Prodotti di pasticceria freschi e secchi
- Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
- Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
- Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

**Altri alimenti - produzione e trasformazione:**

- Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
- Ghiaccio
- Sale - estrazione
- Sale iodato

**Alimenti di origine animale - registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):**

- Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
- Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
- Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione
- Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
- Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

**Ristorazione:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:*

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (*catering* continuativo e per eventi)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e *banqueting*)
- Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
- Bar e altri esercizi pubblici simili (con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda)
- Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)
- Home restaurant

**Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:*

- Cash & Carry
- Intermediari - senza deposito (*broker*)
- Commercio all'ingrosso con deposito

**Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:*

- In Esercizio di vicinato
- In Media struttura di vendita
- In Grande struttura di vendita
- Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

**Commercio ambulante:**

- A posto fisso
- In forma itinerante



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Distributori:

- Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
- Distributori di latte crudo
- Distributori di acqua potabile trattata – 'casette' dell'acqua

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

- Alimenti in regime di temperatura controllata
- Alimenti non in regime di temperatura controllata

Piattaforma di distribuzione alimenti

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Trasporto alimenti e bevande conto terzi:

- In cisterna a temperatura controllata
- In cisterna a temperatura non controllata
- In regime di temperatura controllata
- Non in regime di temperatura controllata

Altro: \_\_\_\_\_

1.3. INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Avvio contestuale alla data di notifica

Avvio con decorrenza dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Eventuale)

Termine dell'attività in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

1.4. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro)

h







DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
- Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
- Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
- Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

**Altri alimenti - produzione e trasformazione:**

- Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
- Ghiaccio
- Sale - estrazione
- Sale iodato

**Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):**

- Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
- Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
- Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione
- Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
- Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

**Ristorazione:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:*

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (*catering* continuativo e per eventi)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e *banqueting*)
- Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
- Bar e altri esercizi pubblici simili (con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda)
- Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)
- Home restaurant

**Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:*

- Cash & Carry
- Intermediari - senza deposito (*broker*)
- Commercio all'ingrosso con deposito

**Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:**

*Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:*

- In Esercizio di vicinato
- In Media struttura di vendita
- In Grande struttura di vendita
- Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

**Commercio ambulante:**

- A posto fisso



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In forma itinerante

Distributori:

- Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
- Distributori di latte crudo
- Distributori di acqua potabile trattata – 'cassette' dell'acqua

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

- Alimenti in regime di temperatura controllata
- Alimenti non in regime di temperatura controllata

Piattaforma di distribuzione alimenti

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Trasporto alimenti e bevande conto terzi:

- In cisterna a temperatura controllata
- In cisterna a temperatura non controllata
- In regime di temperatura controllata
- Non in regime di temperatura controllata

Altro: \_\_\_\_\_

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE

- Avvio contestuale alla data di notifica
- Avvio con decorrenza dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

3.3. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro)

LA

